

## **Divisione dell'ambiente**

### **Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo**

#### ***DIRETTIVA***

#### **sulla rifusione delle spese per i provvedimenti di indagine secondo l'art. 32d LPAmb**

Bellinzona, febbraio 2010

#### **SITUAZIONE INIZIALE**

---

*Secondo l'art. 32d cpv. 5 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), entrato in vigore il 1. novembre 2006, "Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari."*

Scopo della presente direttiva è precisare le condizioni ed i criteri che si devono ottemperare per poter beneficiare della rifusione delle spese di indagine da parte del Cantone.

#### **CONDIZIONI QUADRO**

---

- Il sito deve essere iscritto nel catasto dei siti inquinati o potenzialmente tali, oppure se ne prevede l'iscrizione (il titolare del sito ha ricevuto la comunicazione della prevista iscrizione e della possibilità di prendere posizione ed eventualmente procedere ad indagini).
- L'esecuzione dei provvedimenti d'esame è avvenuta dopo il 1° novembre 2006.

#### **CONDIZIONI PER LO STRALCIO DAL CATASTO DEI SITI INQUINATI O POTENZIALMENTE TALI**

---

- L'indagine preliminare ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680), composta dall'indagine storica e dall'indagine tecnica, deve dimostrare che tutto il sito non è inquinato. In casi particolari, è possibile rinunciare all'esecuzione dell'indagine tecnica se l'indagine storica dimostra che il sito non può essere inquinato ai sensi OSiti.
- Il sito può essere considerato non inquinato se sono rispettati i valori limite per il materiale di scavo non inquinato (allegato 3, Ordinanza Tecnica sui Rifiuti, RS 814.600), tramite il controllo analitico del terreno. In generale, risultati basati su analisi dei gas interstiziali del sottosuolo sono ritenuti insufficienti al fine di ottenere lo stralcio.

- 
- Le indagini devono essere svolte da uno studio ambientale specializzato secondo quanto previsto dall'OSiti e tenendo conto delle direttive dell'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM). In particolar modo dell'aiuto all'esecuzione „*Pflichtenheft für die technische Untersuchung von belasteten Standorten. Altlasten/Gefährdungsabschätzung*“ del 2000 e della direttiva „*Analysenmethoden für Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aushubmaterial*“ del 2008 (disponibili solo in francese e tedesco).
  - La data di esecuzione dell'indagine tecnica dovrà essere comunicata alla SPAAS con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso in modo da poter essere eventualmente presenti per una visione dei lavori e per il prelievo di campioni di controllo.
  - Il capitolato d'oneri per l'indagine tecnica deve essere sottoposto per parere alla SPAAS, secondo quanto previsto dall'art. 7 cpv. 3 OSiti.

## **RIFUSIONE DELLE SPESE DI INDAGINE**

---

La richiesta di rifusione delle spese deve essere inoltrata - dopo la decisione di stralcio dal catasto – al seguente indirizzo:

*Sez. Protezione Aria, Acqua e Suolo, UISPS, Via C.Salvioni 2a, 6500 Bellinzona.*

Essa dovrà contenere il consuntivo dei lavori ed i relativi giustificativi (es. rapporti orari, fatture di terzi,...).

La rifusione delle spese è decisa tenendo conto di quanto segue:

- Sono rimborsabili solo le spese
  - adeguate e proporzionali all'obiettivo di indagine (criterio di economicità);
  - necessarie atte a dimostrare che un sito non è inquinato ai sensi dell'OSiti (criterio di necessità).
- Per la stesura del rapporto di indagine storica e del capitolato d'oneri il rimborso massimo è pari a CHF 3'500.-. Per casi particolari (ad es. siti molto grandi), per i quali si prevede di superare questo ammontare, deve essere preventivamente consegnato il preventivo spese con la giustificazione del superamento del tetto massimo.
- Per la valutazione dell'economicità relativa all'esecuzione dei sondaggi (lavori di scavo, trincee,...) è applicabile la "Tariffa a regia 2009" della SSIC. In particolare per le "macchine e attrezzi" si dovrà pure tener conto di un ribasso del 30%, e per i "salari" del 10%.
- Vengono rimborsate unicamente le spese effettive di analisi eseguite da un laboratorio certificato SN EN ISO/IEC 17025 e secondo i metodi analitici previsti dalla direttiva dell'UFAM *Analysenmethoden für Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aushubmaterial*“ del 2008.

## **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

---

Maggiori informazioni sono ottenibili sul sito tematico dell'Ufficio delle industrie della sicurezza e della protezione del suolo [www.ti.ch/siti-inquinati](http://www.ti.ch/siti-inquinati).